



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO



Investiamo nel vostro futuro

**Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature
scientifiche per il Dipartimento CIBIO
Suddivisa in due lotti**

**Lotto 2 - Microcalorimetro isotermico a titolazione
CIG 76583828BF - CUP C67F18000010004**

CAPITOLATO SPECIALE



Capitolato Speciale Lotto 2

DEFINIZIONI

Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte ratificata da UniTrento
Appaltatore	Il soggetto vincitore della Gara, con il quale UniTrento firmerà il Contratto
Apparecchiatura	Microcalorimetro isotermico a titolazione
AVCPass	Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.AC. per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla Gara
Capitolato prestazionale	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche della Fornitura
Capitolato Speciale	Il presente documento contenente le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario
CIBIO	Dipartimento CIBIO
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata, raggruppanda che presenteranno Offerta per la Gara
Contratto	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario
Direttore dell'esecuzione del Contratto	La persona fisica, all'uopo indicata da UniTrento, con il compito di rappresentarla nella gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore
Disciplinare di Gara	Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara,



Capitolato speciale

	Capitolato Speciale Lotto 2, Capitolato prestazionale Lotto 2 e loro allegati, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario. Detti documenti sono parte integrante del rapporto contrattuale
Fornitura	L'oggetto dell'appalto
Mandatario	Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, il componente che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o costituendo
Offerta	L'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara
Rappresentante del Concorrente	Colui che la legge o la volontà delle parti indica come rappresentante del Concorrente nel corso della Gara
Responsabile dell'Appaltatore	La persona fisica indicata dall'Appaltatore per la gestione del Contratto con funzioni di coordinamento e di garanzia al buon funzionamento della Fornitura
Responsabile del procedimento di gara	Dott.ssa Elisabetta Endrici; pec: ateneo@pec.unitn.it
UniTrento	L'Università degli Studi di Trento



Capitolato speciale

Premessa

L'Università degli Studi di Trento (d'ora innanzi denominata “UniTrento”) intende appaltare ad una impresa specializzata (d'ora innanzi denominata “Appaltatore”) la fornitura di un microcalorimetro isotermico a titolazione, per l'analisi e la quantificazione di interazioni molecolari con caratteristiche tali da far fronte alle specifiche di cui al presente Capitolato Speciale e al Capitolato prestazionale.

L'acquisto è realizzato nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento con il cofinanziamento dell'Unione Europea - Fondo Europeo di sviluppo regionale, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento. Il Programma FESR ha come obiettivo gli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e nello specifico, con riferimento all'avviso n. 05/2017 – Sostegno alle Infrastrutture di Ricerca, il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, oltre che il sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali (Asse 1, azione 1.1.1).

Art. 1 - Norme di riferimento

Il Contratto viene proposto da UniTrento ed accettato dall'Appaltatore come un contratto di appalto disciplinato dalla L.P. 2/2016 e per quanto da questa non disposto dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 - Ordine di importanza dei documenti

Il rapporto contrattuale è costituito e disciplinato dai seguenti documenti, che si elencano in ordine crescente di importanza:

- il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il presente Capitolato Speciale, il Capitolato prestazionale e i loro allegati,
- le richieste di chiarimento e le risposte fornite da UniTrento ai Concorrenti;
- Offerta dell'Aggiudicatario;
- il Contratto.

La documentazione sopra elencata costituisce inoltre la chiave interpretativa della volontà contrattuale.



Capitolato speciale

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di un microcalorimetro isotermico a titolazione per l'analisi e la quantificazione di interazioni molecolari per il Dipartimento CIBIO (CIBIO) dell'Università degli Studi di Trento.

Le caratteristiche tecniche e funzionali minime richieste sono riportate nel Capitolato prestazionale e sono da considerarsi come requisiti minimi essenziali dell'Apparecchiatura oggetto della fornitura. Il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

A cura e spese dell'Appaltatore dovrà essere effettuata la consegna e l'installazione dell'Apparecchiatura come definito nel Capitolato prestazionale e i servizi di manutenzione e assistenza fino al termine del periodo di garanzia di 24 mesi o ulteriore termine addizionale offerto.

Art. 4 – Regolare esecuzione

Le procedure di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione saranno successive ai test di funzionalità effettuati ai sensi del punto 2 del Capitolato prestazionale e saranno effettuate nei termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

La verifica di regolare esecuzione sarà effettuata in due fasi:

1. verifica di regolare esecuzione dopo la consegna e l'installazione;
2. verifica delle prestazioni al termine del periodo di garanzia.

Ogni fase di verifica avverrà in contraddittorio tra UniTrento e il Responsabile del contratto dell'Appaltatore e verrà redatto il certificato di verifica di regolare esecuzione.

L'emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di cui al punto 1 che precede è condizione per il pagamento che verrà effettuato con le modalità e i tempi previsti all'art. 18.

L'emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di cui al punto 2 che precede è condizione per lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 14.

Nel caso l'emissione del certificato di regolare esecuzione subisca dei ritardi per cause imputabili all'Appaltatore, ovvero si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi



Capitolato speciale

genere, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni e tali interventi sospenderanno il termine di effettuazione della verifica.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse nel termine indicato da UniTrento sarà facoltà di UniTrento di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.16 che segue.

Ai fini dell'emissione certificato di verifica di regolare esecuzione, UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. 5 - Conformità dei prodotti e dell'installazione

Tutti i componenti che costituiscono la Fornitura devono essere conformi agli standard internazionali riguardo la sicurezza antinfortunistica, ergonomia ed interferenze elettromagnetiche, nonché conformi alle norme relative alla sicurezza elettrica e meccanica. Tutti i prodotti oggetto della Fornitura devono essere marchiati CE ed essere conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

Le installazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle condizioni e clausole previste nei documenti contrattuali di cui all'art. 2 che precede.

Art. 6 – Garanzia

Il Sistema dovrà essere coperto da garanzia che comprenderà il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo minimo di 24 mesi o eventuale altro termine addizionale offerto a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di cui all'art.4. I servizi di garanzia, assistenza e manutenzione sono da considerarsi per l'intera fornitura comprensiva di microcalorimetro isotermico a titolazione, computer, monitor e software operativo con le modalità previste al punto 3.1, 3.2 e 3.3 del Capitolato prestazionale.



Capitolato speciale

Art. 7 – Valore complessivo

Il valore complessivo massimo del contratto sarà dato dall'importo dell'Offerta economica dall'Appaltatore per la fornitura, installazione garanzia manutenzione e assistenza del microcalorimetro.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri necessari per realizzare la Fornitura in conformità ai documenti di gara.

Art. 8 - Luogo e tempi di consegna

Il Sistema si intende consegnato e installato presso la sede CIBIO Via Sommarive 9, Povo.

La consegna e l'installazione devono avvenire nel termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura. A tal fine si definisce la produzione degli effetti traslativi della proprietà alla consegna dei medesimi nei locali indicati da UniTrento.

Art. 9 - Responsabile dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile del coordinamento della Fornitura con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da UniTrento.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione della fornitura e dei servizi collegati.

Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Art. 10 - Reperibilità

Il Responsabile dell'Appaltatore, o il suo sostituto, per tutta la durata del Contratto, dovrà essere reperibile - nei giorni feriali, in orario d'ufficio – dal Direttore dell'esecuzione del

Capitolato speciale

contratto, per qualunque problema che dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

In sede di stipula del contratto UniTrento indicherà il nome del Direttore dell'esecuzione, che effettuerà le comunicazioni e curerà gli adempimenti previsti dal presente Contratto e che verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le deficienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate e provvedendo di concerto con il Responsabile del procedimento alla loro formale contestazione.

Art. 12 - Comunicazioni all'Appaltatore

Le comunicazioni all'Appaltatore saranno inviate al Responsabile di cui all'art. 9 che precede ed avverranno esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC).

Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l'Appaltatore decade dal diritto di avanzarne.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

Art. 13 - Comunicazioni dell'Appaltatore a UniTrento

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC), tramite il Responsabile dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che siano di competenza di UniTrento, di cui abbia bisogno per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Capitolato speciale

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione della fornitura dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Art. 14 – Garanzia definitiva

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia definitiva per l'importo, la modalità e i contenuti indicati dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs 50/2016.

La garanzia dovrà contenere, oltre a quanto espressamente prescritto dai suddetti articoli, la dichiarazione dell'istituto garante:

- di aver preso visione del presente Capitolato Speciale e degli atti in esso richiamati;
- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento dei rapporti contrattuali e dunque sino alla conclusione del periodo di garanzia di cui all'art. 6 che precede.

La validità della garanzia definitiva è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino all'emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione al termine del periodo di garanzia.

In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 15 – Penalità

Per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di ritardo nella fornitura e installazione del Sistema per cause non imputabili a UniTrento, è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare contrattuale al giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Il mancato intervento entro i termini previsti dall'art. 6 che precede comporta l'applicazione di una penale all' 1 per mille dell'ammontare contrattuale per giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini contrattualmente pattuiti, fermo restando la facoltà di UniTrento di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore degli eventuali maggiori danni subito in conseguenza del ritardo.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali o sul deposito cauzionale.

Capitolato speciale

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale UniTrento si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 16 che segue.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto, anche in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Appaltatore non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi a reintegrare il deposito cauzionale definitivo, che fosse stato anche parzialmente escusso;
- c) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
- d) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del Contratto;
- e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del Contratto;
- f) qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale per la fornitura del Sistema
- g) nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- h) nelle ipotesi previste dall'art.108 del D.Lgs 50/2016.

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione UniTrento si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.

Art. 17 - Garanzie assicurative

L'Appaltatore dovrà possedere polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivanti dai rischi connessi all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva UniTrento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e le spese per il risarcimento verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di UniTrento.



Capitolato speciale

Art. 18 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, secondo le seguenti modalità:

- 100% dell'importo successivamente all'emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione di cui all'art.4 comma 2 punto 1 che precede.

Le fatture complete del numero di riferimento del contratto e del CIG 76583828BF dovranno essere intestate a Università degli studi di Trento - via Calepina, 14 - 38122 Trento . Dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio 6VP8Z3 ed essere emesse con Esigibilità codice "S" Scissione dei pagamenti.

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che l'Appaltatore preciserà ai sensi dell'art. 19 che segue.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento fatturato, UniTrento provvederà a corrispondere all'Appaltatore la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità. I termini indicati sono sospesi qualora la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Art. 19 - Tracciabilità

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co.9bis della L. 136/2010. Si impegna, inoltre, a trasmettere:

- entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 con l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC (ateneo@pec.unitn.it) e indirizzata

Capitolato speciale

ad Ufficio Approvvigionamenti e Contabilità Collina. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione. L'Appaltatore provvede altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

Art. 20 - Oneri e obblighi contrattuali

Nell'esecuzione della Fornitura e dell'installazione l'Appaltatore assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei Documenti di gara, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e di sicurezza delle attrezzature fornite.

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto a:

- garantire il perfetto funzionamento dei prodotti forniti, nonché l'assistenza tecnica necessaria a ripristinare il corretto funzionamento;
- garantire che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato prestazionale;
- predisporre tutta la documentazione atta a consentire a UniTrento di verificare la regolare esecuzione della Fornitura alle norme previste nel Contratto, nel Capitolato prestazionale e nell'Offerta.

Art. 21 - Riservatezza e trattamento dei dati

E' onere dell'Appaltatore segnalare e motivare a UniTrento l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia.



Capitolato speciale

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, UniTrento, previa comunicazione all'Appaltatore mediante comunicazione via PEC, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a UniTrento e/o agli enti coinvolti nel contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora sia promossa nei confronti di UniTrento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, UniTrento è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di UniTrento, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Capitolato speciale**Art. 23 - Evoluzione tecnologica**

Qualora, in relazione alla rapida evoluzione tecnologica, l'Appaltatore intenda sostituire alcuni componenti originariamente offerti con altri di prestazioni più elevate dovrà informare UniTrento sulla evoluzione tecnologica e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla fornitura.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche ai documenti contrattuali, di cui all'art. 2, che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune. Dette pattuizioni non modificheranno i prezzi offerti in sede di Gara.

Art. 24 - Istruzione all'uso

L'Appaltatore, dovrà istruire all'uso almeno 3 operatori del CIBIO. L'istruzione all'uso si dovrà svolgere su due giornate distinte. La prima giornata si dovrà svolgere entro 30 giorni dal completamento dell'installazione. La seconda giornata si dovrà svolgere, in data da concordare, entro 90 giorni dalla prima.

Art. 25 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato Speciale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita ne riduce comunque la responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e dei servizi collegati, fossero arrecati a UniTrento.

Art. 26 - Contestazioni

Tutte le contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto e devono essere debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra descritti, esso decade dal diritto di farle valere.

Capitolato speciale

UniTrento comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni presentate nei termini e nei modi prescritti, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione.

Art. 27- Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra UniTrento e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 28 - Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Durante la fornitura ed l'installazione all'interno della sede di UniTrento e il servizio di manutenzione, il personale dell'Appaltatore dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento in conformità al D.lgs. 81/2008.

Nelle ipotesi di subappalto il cartellino del personale del subappaltatore dovrà inoltre riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Art. 29 - Coordinamento per la sicurezza

Al fine di ottemperare ai reciproci obblighi di garanzia per la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Aggiudicatario e UniTrento, prima della stipula del contratto, si trasmetteranno reciprocamente le informazioni/documentazione prevista dal Decreto legislativo. A seguito di tali adempimenti sarà redatto il D.U.V.R.I.



Capitolato speciale

Dopo la stipulazione del Contratto ma prima dell'inizio della Fornitura, il Responsabile dell'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione di UniTrento parteciperanno ad una riunione congiunta con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di UniTrento. Tale riunione di coordinamento per la sicurezza è finalizzata ad una maggior definizione delle reciproche informazioni su rischi, delle specifiche procedure di gestione dell'emergenza, delle misure di protezione e dei divieti che i soggetti coinvolti dovranno rispettare per tutta la durata del Contratto. A seguito della riunione, UniTrento curerà l'adeguamento del D.U.V.R.I. di cui sopra, come previsto dall'art.26 del D.Lgs 81/2008.

Eventuali ulteriori misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, siano esse organizzative o rappresentate da allestimenti specifici, saranno a carico di UniTrento.

Art. 30 - Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione presentata a UniTrento in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 31 - Subappalto e subforniture

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P.2/2016 e con i limiti previsti dall'art.105 del D.Lgs 50/2016; l'Appaltatore dovrà indicare in fase di offerta, a pena di decadenza, le parti della Fornitura che intende subappaltare; il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da UniTrento.

UniTrento procederà al pagamento diretto del subappaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i contratti stipulati con i subfornitori per le finalità previste dall'art.19 che precede, dovrà inoltre trasmettere le fatture quietanzate al fine della verifica dell'avvenuto pagamento.



Capitolato speciale

Art. 32 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo assolta virtualmente (autorizzazione n.106668/14 d.d. 23/12/2014) è interamente a carico dell'Appaltatore. UniTrento provvederà all'invio di apposita comunicazione.

Art. 33 – Nullità del contratto

In caso di violazione dell'art.53¹ comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 il contratto sarà nullo.

Art. 34 – Codice etico

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

¹ Art.53 comma 16-ter “I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti”.